

**ENERGIA: Impianto eolico - Contrasto con le previsioni del P.U.G. come adeguato al P.P.T.R. - Titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto - Non può considerarsi formato per silentium.**

**Cons. Stato, Sez. IV, ord. 18 giugno 2021, n. 3336**

*“[...] in presenza di dichiarazione non completa e di contrasto con le previsioni innanzi indicate non può considerarsi formato per silentium il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto, onde non era necessario l'esercizio dei poteri di autotutela [...]”.*

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore il Cons. Leonardo Spagnoletti nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dato atto che nessuno è comparso in collegamento da remoto per le parti;

Considerato che l'appello cautelare non risulta assistito da adeguato *fumus boni juris*, posto che:

- a) la motivazione della nota dirigenziale sindacale contiene essenziale ma chiaro riferimento al contrasto con le previsioni del P.U.G. come adeguato al P.P.T.R., ed è onere dell'operatore qualificato di settore -che ha presentato relazione asseverata di tecnico di fiducia- verificare e attestare la conformità urbanistico-paesistico-ambientale, laddove nella specie la relazione non indicando tale contrasto non è aderente alla realtà;
- b) nella specie il contrasto con le previsioni delle N.T.A. del P.U.G. adeguato e con le ivi richiamate Linee guida regionali allegate al PPTR relative agli impianti di produzione di energia resta incontestato;
- c) in presenza di dichiarazione non completa e di contrasto con le previsioni innanzi indicate non può considerarsi formato per silentium il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto, onde non era necessario l'esercizio dei poteri di autotutela;
- d) è incontestabile l'efficacia triennale, alla data di emanazione della nota interdittiva dell'esecuzione e/o prosecuzione dei lavori, delle misure di salvaguardia;

Ritenuto, peraltro, che il danno paventato ha natura economica e quindi è ristorabile per equivalente;

Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio cautelare d'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Respinge l'appello cautelare n.r.g. 4571/2021.

Nulla per le spese del giudizio cautelare d'appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Leonardo Spagnoletti**

**IL PRESIDENTE**

**Raffaele Greco**

**IL SEGRETARIO**